

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 105 del 05 febbraio 2019

Fondo per le Politiche della Famiglia - Decreto Ministeriale del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 6 novembre 2018. Programma attuativo regionale delle attività di carattere sociale dei Consultori Familiari.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il Decreto Ministeriale (D.M.) del 6/11/2018 individua, tra i settori di intervento di competenza regionale, le attività di carattere sociale dei Consultori Familiari, destinando delle risorse per le medesime.

Con il presente atto la Regione del Veneto attribuisce il Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2018 alle nove Aziende ULSS per i suddetti interventi che rientrano tra le attività svolte dai Consultori Familiari.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

In questi ultimi anni si è assistito, a tutti i livelli di programmazione delle politiche sociali e trasversalmente a tutti i Paesi europei, ad una graduale e crescente valorizzazione dell'entità familiare attraverso l'adozione di provvedimenti volti a sostenere la famiglia nei diversi ambiti, che spaziano dalla promozione di politiche familiari, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle attività a favore della prima infanzia e alle responsabilità genitoriali.

Ultimamente la Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome ha posto il rilievo sul potenziamento dei centri per la famiglia, nonché relativamente alle attività di carattere sociale, dei Consultori Familiari, infatti, in tal senso, nella seduta del 31 ottobre 2018, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto di riparto del Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2018.

La Regione del Veneto, allo scopo di realizzare il servizio di consulenza e di assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia, in atto o in via di formazione, secondo le finalità indicate nell'art. 1 della Legge 29 luglio 1975 n. 405, ha disciplinato l'istituzione dei Consultori Familiari pubblici e privati nel proprio territorio con la Legge Regionale 28 marzo 1977 n. 28.

Il Consultorio Familiare mantiene la propria connotazione di servizio di base fortemente orientato alla prevenzione, all'informazione e all'educazione sanitaria, riservando all'attività di diagnosi e cura una competenza di "prima istanza", integrata con l'attività esercitata allo stesso livello, sul territorio di appartenenza dei distretti, degli ospedali e dei servizi degli enti locali. Le attività consultoriali rivestono un ruolo fondamentale nel territorio in quanto la peculiarità del lavoro di équipe rende le attività stesse uniche nella rete delle risorse sanitarie e socio-assistenziali esistenti.

Pertanto è intenzione di questa Amministrazione Regionale sostenere le attività sociali dei Consultori Familiari, in ragione del loro importante ruolo sul territorio. Con il presente atto, si intende quindi sviluppare azioni di carattere sociale ad ampio spettro, proponendo la realizzazione di tali attività alle Aziende ULSS.

L'assegnazione del contributo per realizzare attività sociali a livello territoriale, sarà effettuata in proporzione alla popolazione residente nei territori delle singole Aziende ULSS.

Si prende quindi atto dell'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 31 ottobre 2018 tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sullo schema di decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2018, repertorio atti n. 110/CU, in cui si decreta:

- di destinare ad interventi di competenza regionale e degli enti locali risorse pari ad € 4.427.232,58 "*...per finanziare interventi volti al potenziamento dei centri per la famiglia nonché, relativamente alle attività di carattere sociale, dei consultori familiari.*";

- che le Regioni si impegnano a cofinanziare i progetti e/o le attività da realizzare, con almeno il 20 % del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni per la

realizzazione delle citate attività;

- che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia trasferisce alle Regioni le risorse a seguito di specifica richiesta, da inviare in formato elettronico, nella quale sono indicate le azioni da finanziare a favore dei Centri per le famiglie nonché, relativamente alle attività di carattere sociale, dei Consulenti Familiari come previste dalle proprie programmazioni regionali, in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria prevista dal comma 3, art. 2 del D.M. medesimo;

- che le Regioni comunicano al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e le attività finanziate.

La Regione del Veneto si impegna a cofinanziare con proprie risorse, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi, le attività con almeno il 20% della quota delle risorse nazionali, assegnati alla Regione del Veneto come da Intesa di cui al Decreto Ministeriale in oggetto.

Si ritiene opportuno autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali a richiedere, al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, il trasferimento dell'importo indicato nell'allegato 1 del D.M. 6 novembre 2018, pari ad € 322.302,53.

Si prende altresì atto del parere favorevole espresso dall'ANCI Veneto con pec prot. n. 179 del 22 gennaio 2019, registrata al protocollo regionale con il n. 26441, pari data, agli atti della Direzione Servizi Sociali.

In considerazione di quanto disposto dal citato Decreto Ministeriale che nel riparto tra le Regioni, assegna alla Regione del Veneto € 322.302,53, si propone di approvare, con il presente atto l'**Allegato A**, che in ottemperanza con quanto espresso all'art. 2, comma 5 del D.M. 6 novembre 2018 riporta:

- Lo schema concernente il piano di massima delle attività rivolte alla realizzazione delle azioni da finanziare;
- il cronoprogramma con tempi e modalità di attuazione.

Al fine di procedere a quanto sopra esposto, nei tempi e modi specificati all'**Allegato A**, col presente atto si richiede che l'assegnazione disposta a favore della Regione del Veneto con Decreto del Ministro per la Famiglia e le disabilità del 6 novembre 2018, pari a € 322.302,53 sia erogata in un'unica soluzione così come indicato nel Decreto stesso all'art. 2, comma 6.

In relazione alle attività programmate saranno comunicati tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e le attività finanziate, nel rispetto dell' intesa e degli accordi stabiliti con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Il relatore propone che, con successivi provvedimenti, il Direttore della Direzione Servizi Sociali provveda ad ogni atto conseguente alla realizzazione del Programma, oggetto della presente deliberazione, nonché all'impegno di spesa di € 322.302,53.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- vista la Legge n. 328/2000;
- vista la L.R. n. 39/2001;
- vista la Legge n. 296/2006;
- vista la L.R. n. 54/2012;
- vista l'Intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data 31 ottobre 2018;
- visto il Decreto Ministeriale del 6 novembre 2018;
- visto il parere positivo espresso dall'ANCI Veneto con pec prot. n. 179 del 22/1/2019, agli atti della Direzione Servizi Sociali.

delibera

1. di approvare quanto in premessa esplicitato, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione di Giunta Regionale;
2. di recepire l'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 31 ottobre 2018 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 sullo schema di decreto di riparto

concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2018, repertorio atti n. 110/CU;

3. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, relativo alle attività di carattere sociale dei Consultori Familiari, nonché il relativo cronoprogramma;
4. di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali a richiedere al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, per conto della Regione del Veneto, il trasferimento di € 322.302,53 con le modalità indicate nel Decreto Ministeriale del 6 novembre 2018, art. 2, comma 4 e 5;
5. di stabilire che così come previsto dal D.M. 6 novembre 2018, la Regione del Veneto cofinanzi anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi i progetti e le attività oggetto del presente atto con proprie risorse pari ad almeno il 20% della quota delle risorse nazionali a ciò destinate;
6. di trasmettere la presente Deliberazione, unitamente al programma attuativo di cui all'**Allegato A**, al Dipartimento per le Politiche della Famiglia;
7. di garantire al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nelle forme e nei modi concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e le attività finanziate;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali a provvedere ad ogni atto conseguente alla realizzazione del Programma, oggetto della presente deliberazione nonché all'impegno di spesa di € 322.302,53;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta conoscenza;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.